



Comune di Serrenti

Provincia del Sud Sardegna

Copia del Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

N. 34 del 08/04/2019

Oggetto:

DPR 22 MARZO 2019 COMIZI PER ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA CONVOCATI PER IL 26 MAGGIO 2019 - INDIVIDUAZIONE LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROPAGANDA ELETTORALE E PRESCRIZIONI

L'anno 2019 addì 8 del mese di Aprile alle ore 08.22 nella sala delle adunanze della sede comunale, regolarmente convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone seguenti:

PRESIDENTE: TIDDIA Mauro in qualità di Sindaco

GIUNTA: Presente

<i>CARA Federica</i>	<i>SI</i>
<i>TIDDIA Mauro</i>	<i>SI</i>
<i>PASCI Maria Antonella</i>	<i>SI</i>
<i>GRECU Mario</i>	<i>SI</i>
<i>ZUDDAS Antonello</i>	<i>SI</i>

Totale Presenti: 5

Assenti: 0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. COPERSINO Serena

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il Decreto del Presidente della Regione 28 dicembre 2018, N°127, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna N°3 del 10 gennaio 2019, che per la giornata di domenica 24 febbraio 2019 convoca i comizi elettorali per l'elezione del Presidente della Regione e del XVI Consiglio regionale della Sardegna;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative in materia di disciplina elettorale della Regione Sardegna:

- Statuto speciale per la Sardegna Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 e successive modificazioni;
- la Legge Regionale statutaria elettorale n. 1 del 12 novembre 2013;
- le Leggi Regionali n. 7 del 6 marzo 1979 e n. 16 del 26 luglio 2013, come, da ultimo, modificate ed integrate dalla Legge Regionale statutaria n. 1 del 12 novembre 2013 e dalla Legge Regionale n. 44 del 12 dicembre 2018;

CONSIDERATO che l'esercizio della propaganda elettorale è principalmente regolamentato dalla Legge 4 aprile 1956 n. 212, come recentemente modificata dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dalla Legge 22 febbraio 2000, n. 28, che disciplina la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e la comunicazione politica;

RICORDATO che:

- ai sensi degli artt. 19 e 20 della Legge 10 dicembre 1993, n. 515 i comuni sono tenuti a mettere a disposizione, in base a proprie norme regolamentari, senza oneri per i comuni stessi, dei partiti e dei movimenti presenti nella competizione elettorale in misura eguale tra loro i locali di loro proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti (art. 19, c. 1, L. 10 dicembre 1993, n. 515);
- ai sensi dell'art. 7, comma 1, della Legge n. 130 del 1975, le riunioni elettorali non possono aver luogo prima del 30° giorno antecedente la data fissata per le votazioni. Per queste riunioni, non applicandosi le disposizioni dell'art. 18 del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773 (TU delle leggi di pubblica sicurezza), non è previsto l'obbligo di darne avviso al Questore almeno tre giorni prima. In ogni caso, i promotori delle riunioni elettorali devono ottenere il nulla osta del comune per l'occupazione di suolo pubblico (vie o piazze);

VISTA la Circolare R.A.S. n. 696 del 12 gennaio 2019 *"Elezioni del Presidente della Regione e del XVI Consiglio regionale della Sardegna. Disciplina della propaganda elettorale"*;

RICORDATO che è considerata propaganda elettorale qualsiasi forma di propaganda politica da chiunque effettuata nei trenta giorni antecedenti una consultazione elettorale;

STABILITO:

- che la XII Disposizione transitoria e finale della Costituzione della Repubblica italiana reca al comma 1: "E' vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista";
- che la L. 645/1952, di attuazione della citata XII disposizione transitoria, punisce la riorganizzazione del disciolto partito fascista dettando la disciplina definitiva e sanzionatoria dei reati di apologia e manifestazioni fasciste;
- che l'art. 1 del D.L. 26 aprile 1993, n. 122, recante "Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa", convertito con modificazioni in Legge 25 giugno 1993 n. 205 dispone che "(...) E' vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi."(...);
- che la libertà di associazione garantita e tutelata dall'art. 18 della Costituzione deve avvenire nel rispetto dei principi sopra citati;
- che ai sensi dell'art. 2 dello Statuto comunale, "Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della comunità di Serrenti e ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione";

CONSIDERATO che il Comune di Serrenti è proprietario di beni immobili destinati ai fini istituzionali del Comune e che detti beni possono essere dati in uso temporaneo a soggetti terzi, intendendosi per terzi ogni persona fisica o giuridica, Ente o Associazione o altra organizzazione che persegua propri fini, ancorché di interesse pubblico;

RITENUTO dover mettere a disposizione dei partiti, movimenti o gruppi politici presenti nella competizione elettorale, senza oneri ed in misura eguale tra loro, i seguenti locali e aree di proprietà comunale per lo svolgimento di riunioni e comizi di propaganda elettorale in occasione delle Elezioni del Membro del Parlamento Europeo spettanti all'Italia del 26 maggio 2019:

1. Saletta conferenze della "Casa Corda"

2. Locali ex Mattatoio

- a) Sala conferenze
- b) Aula per didattica
- c) n. 1 Loggiato

RITENUTO, inoltre, di fornire i necessari indirizzi inerenti all'obbligo di allegare alla domanda di concessione - oltre ai dati e alle informazioni già richiesti - una specifica dichiarazione d'impegno del richiedente al fine di dare concreta attuazione e rafforzare le garanzie a tutela dei diritti soprarichiamati;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

ACQUISITI i preventivi pareri favorevoli del Responsabile dei Servizi Tecnici ed Esterni resi, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, rispettivamente in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile;

con voti favorevoli UNANIMI, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- ✓ Di considerare la premessa espositiva che precede parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 - 1. Di individuare i seguenti locali di proprietà comunale da mettere a disposizione in favore dei richiedenti (partiti, movimenti o gruppi politici presenti nella competizione elettorale), senza oneri, sino al 24 maggio 2019, per lo svolgimento di riunioni e comizi di propaganda elettorale in occasione delle *ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA CONVOCATI PER IL 26 MAGGIO 2019*
 - 2. **Saletta conferenze della "Casa Corda"**
 - 3. **Locali ex Mattatoio**
 - a) Sala conferenze
 - b) Aula per didattica
 - c) n. 1 Loggiato
- ✓ Di disporre l'obbligo di allegare alla domanda di concessione, oltre ai dati e alle informazioni già richiesti, una dichiarazione esplicita che contenga i seguenti impegni del richiedente:
 - di riconoscersi nei principi e nelle norme della Costituzione italiana e di ripudiare il fascismo e il nazismo;
 - di non professare e non fare propaganda di ideologie neofasciste e neonaziste, in contrasto con la Costituzione e la normativa nazionale di attuazione della stessa;

- di non perseguire finalità antidemocratiche, esaltando, propagandando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politica o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la Costituzione e i suoi valori democratici fondanti;
 - di non compiere manifestazioni esteriori inneggianti le ideologie fascista e/o nazista;
-
- ✓ Di dare atto che lo svolgimento della propaganda elettorale dovrà attenersi, inoltre, alle modalità, indicazioni e prescrizioni di cui alle circolari della Prefettura, alle quali si rimanda e per le quali si provvederà a dare adeguata conoscenza e informazione agli interessati;
 - ✓ Di stabilire, in ogni caso, che l'onere della pulizia e ripristino dei locali sia a carico del soggetto richiedente, il quale deve restituire gli stessi nelle medesime condizioni riscontrate al momento della consegna;
 - ✓ Di incaricare il Responsabile dei Servizi Tecnici dell'adozione degli atti gestionali conseguenti alla presente deliberazione;
 - ✓ Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 per l'urgenza di consentire l'utilizzo di locali comunali per la campagna elettorale in corso.

Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e sottoscritto come appresso:

IL PRESIDENTE
F.to TIDDIA Mauro

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to COPERSINO Serena

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente verbale è stato affisso all'Albo Pretorio del Comune il giorno 12/04/2019 per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 37, comma 3, della L.R. n° 2/2016.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to COPERSINO Serena

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva a norma dell'art. 134 del D. Lgs. n° 267/2000 il 08/04/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to COPERSINO Serena

Copia conforme all'originale, depositato presso questi uffici, a norma del D.P.R. n° 445/2000

SERRENTI, li _____

Il Funzionario Delegato